

# Corso di base della sicurezza sul lavoro

Ing. Andrea Govoni

# La sicurezza sul lavoro in Italia

- Decreto legislativo 81 del 2008 = **D.Lgs. 81/08**
  - Ha sostituito la 626
  - È stato integrato e corretto nel 2009 con il D.Lgs. 106/09
- D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56
- D.Lgs. 626/94
- D.Lgs. 81/08


# La sicurezza sul lavoro in Italia

- Nella Costituzione non è presente uno specifico articolo sulla sicurezza sul lavoro, ma si tutela l'iniziativa economica a patto che non contrasti con la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
- Il codice civile impone al datore di lavoro di scegliere le migliori tecnologie disponibili per perseguire la sicurezza.
- E' corretto definire il D.Lgs. 81/08: Testo unico della sicurezza sul lavoro?

# D.Lgs. 81/08

- La struttura del Decreto 81 è divisa in titolo, capo, articolo, comma, lettera.
- Inoltre sono presenti numerosi allegati.
- Il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

# D.Lgs. 81/08



# Definizioni

- Da : “ D. Lgs. 81/08”

## **PERICOLO:**

*proprietà o qualità  
intrinseca di un  
determinato  
fattore avente il  
**potenziale di  
causare danni***

**RISCHIO:** *probabilità  
di raggiungimento  
del livello potenziale  
di danno nelle  
condizioni di impiego  
o di esposizione ad un  
determinato fattore o  
agente oppure alla  
loro combinazione*

# Definizioni

Da : “ORIENTAMENTI CEE RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA LAVORO”

**DANNO:** *Lesione fisica o alterazione dello stato di salute (transitoria o permanente)*

INFORTUNIO

MALATTIA  
PROFESSIONALE

# Definizioni

Da : “**ORIENTAMENTI CEE RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA LAVORO**”

**INFORTUNIO:** *Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea*

*Esempi: tagli, abrasioni, fratture, ustioni*

**MALATTIA PROFESSIONALE:** *Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea*

*Esempi: sordità, silicosi*

Le cause che originano un infortunio o una malattia professionale sono diverse.



# Tutela della salute e della sicurezza

## **Articolo 15 - Misure generali di tutela**

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza;
- b) la **programmazione della prevenzione**, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) **l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;

# Tutela della salute e della sicurezza

- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la **priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale**;
- l) il **controllo sanitario** dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

# Tutela della salute e della sicurezza

- q) Le **istruzioni** adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il **miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le **misure di emergenza** da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la **regolare manutenzione** di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

# Tutela della salute e della sicurezza

## Definizione e classificazione delle misure di tutela

Le misure generali di tutela (di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08) possono essere classificate in base ad alcune categorie di riferimento:

1. **Misure tecniche.**
2. **Misure organizzative.**
3. **Misure procedurali.**
4. **Misure di protezione personale, individuali o collettive.**


Questa classificazione è utile in fase di progettazione, programmazione e verifica degli eventuali interventi necessari a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro

# Misure generali di tutela

## 4. Misure di protezione personale

In questa categoria sono comprese le misure finalizzate alla protezione delle singole persone che dispongono di tali misure, possiamo ricondurre queste misure a due macrogruppi:

- I **dispositivi di protezione individuale (DPI)**  
esempi: calzature di sicurezza, guanti, caschi, occhiali, cuffie, ecc.
- I **dispositivi di protezione collettiva**, ovvero dispositivi di protezione personale non assegnati all'individuo ma disponibili nella collettività  
esempi: autorespiratori, maschere antigas, ecc.



# I pericoli

- **CONCETTO DI PERICOLO**



**PERICOLO = CAUSA DI RISCHIO**

# I pericoli

## CATEGORIE DI PERICOLI

**ORDINARI**

**SPECIFICI**

**ERGONOMICI**

**DI PROCESSO**

**ORGANIZZATIVI**

# I pericoli

## PERICOLI ORDINARI (1/2)



**Connessi all'attività di lavoro, alle apparecchiature,  
ai luoghi di lavoro.**

# I pericoli

## PERICOLI ORDINARI (2/2)

Il danno prodotto a causa dei pericoli ordinari è di tipo infortunistico, lo studio dei pericoli ordinari è legato a:

- **gli ambienti di lavoro;**
- **le macchine, le attrezzature e gli impianti.**

Esempi:

- **cadute dall'alto**
- **pericolo di scivolamenti**
- **pericolo di proiezioni di schegge e frammenti**
- **pericolo di elettrocuzione**

# I pericoli

## PERICOLI SPECIFICI



- sono legati a specifici procedimenti di lavorazione o relativi al ciclo tecnologico adottato;
- si manifestano durante l'espletamento dei compiti assegnati ai lavoratori.


Esempi: pericoli riconducibili a svariati **agenti chimici; fisici e biologici.**

# I pericoli

## PERICOLI ERGONOMICI

Derivanti da criteri ergonomici errati, che possono anche essere non strettamente correlati al ciclo tecnologico sviluppato, come :

- Posture incongrue
- Videoterminali
- Movimentazione manuale dei carichi



# I pericoli

## PERICOLI DI PROCESSO (1/2)

Strettamente correlati allo specifico ciclo tecnologico sviluppato, riconducibili alla possibilità di incidenti, anomalie o deviazioni dalle normali condizioni operative o dal normale funzionamento.



***Un esempio:  
industria chimica***

# I pericoli

## PERICOLI DI PROCESSO (2/2)

Rientrano in questa categoria i seguenti pericoli:

- ***rilascio incontrollato di energia termica e/o meccanica***
- ***sostanze tossiche*** rilasciate nell'ambiente in quantità considerevoli
- ***incendio***
- ***esplosione***

# I pericoli

## PERICOLI ORGANIZZATIVI (1/2)

**Organizzazione:** l'insieme dei **ruoli**, delle **funzioni** e delle **relazioni** fra di essi.

Sono causati da situazioni organizzative aventi la potenzialità di generare un danno.

I pericoli organizzativi, sono quindi legati a carenze, difetti od improvvise variazioni in capo ad uno qualunque di questi elementi costitutivi.

# I pericoli


## PERICOLI ORGANIZZATIVI (2/2)

Alcuni **aspetti critici** dell'organizzazione :

- presenza di personale inesperto, non sufficientemente formato o addestrato;
- responsabilità non chiaramente definite (suddivisione dei compiti non chiara e precisa: potenziali conflitti e sovrapposizioni);
- carenza o assenza di un sistema di autorizzazioni;
- carenza di documentazione (procedure);
- verifiche interne insufficienti / inadeguate.

# L'impatto della sicurezza

**Vantaggi portati dal lavorare in sicurezza:**





# Definizioni

- Da : “D. Lgs. 81/08”

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO:** *valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza*

# I rischi

## DEFINIZIONE DI RISCHIO (1/2)

### Fattori che compongono il rischio

$$\begin{aligned} &\text{Rischio} \\ &= \\ &\text{Probabilità di accadimento di un evento} \\ &\times \\ &\text{Dimensione dei danni} \\ &(\mathbf{R = P \times D}) \end{aligned}$$

# I rischi

## DEFINIZIONE DI RISCHIO (2/2)

Oppure:

$$R = P \times M$$

Dove:

**P** = Probabilità di accadimento di un evento

**M** = **Magnitudo** dell'evento cioè le conseguenze

Ed ancora:

$$R = P \times E$$


Dove:

**P** = Pericolo

**E** = **Esposizione**


# I rischi

## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL RISCHIO



# I rischi


## RISCHI EQUIVALENTI



**I punti A e B rappresentano due rischi equivalenti**

# I rischi


## CURVE DI ISORISCHIO (1/2)



# I rischi

## CURVE DI ISORISCHIO (2/2)

- 1. Rischi specifici:** eventi continui e molto frequenti con **danni modesti**
- 2. Rischi convenzionali:** eventi frequenti con **danni di media intensità** che interessano una o più persone
- 3. Rischi potenziali di incidenti rilevanti:** eventi anomali con frequenza bassa con **danni gravi o molto gravi** (esplosioni, incendi, rilasci di prodotti tossici)



# I rischi

Rischio non accettabile: occorre introdurre misure per ridurre l'entità del rischio.




Rischio accettabile

- Dopo aver introdotto misure per ridurre l'entità del rischio rimane un **Rischio residuo**


# I rischi

## RIDUZIONE DEL RISCHIO



# I rischi

## RIDUZIONE DEL RISCHIO



**A - Area di non accettabilità    B- Area di accettabilità**

# La prevenzione e la protezione

- Misure di prevenzione e protezione: misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- **La prevenzione ha maggior importanza rispetto alla protezione**



# Classificazione dei rischi

<b>RISCHI</b>	<b>DOVUTI A</b>
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b> (rischi di natura infortunistica)	<input type="checkbox"/> strutture <input type="checkbox"/> macchine <input type="checkbox"/> impianti elettrici <input type="checkbox"/> sostanze pericolose <input type="checkbox"/> incendio - esplosioni
<b>RISCHI PER LA SALUTE</b> (rischi di natura igienico ambientale)	<input type="checkbox"/> agenti chimici <input type="checkbox"/> agenti fisici <input type="checkbox"/> agenti biologici <input type="checkbox"/> materiali radioattivi
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE</b> (rischi di tipo trasversale od organizzativi)	<input type="checkbox"/> organizzazione del lavoro <input type="checkbox"/> fattori psicologici <input type="checkbox"/> fattori ergonomici <input type="checkbox"/> condizioni di lavoro difficili

# Classificazione dei rischi

1. Aree di transito
2. Spazi di lavoro
3. Ambiente di lavoro
4. Scale ed aperture
5. Macchine
6. Attrezzature manuali
7. Utilizzo utensili manuali
8. Immagazzinamento oggetti
9. Impianti elettrici

# Classificazione dei rischi

10. Apparecchi a pressione
11. Movimentazione manuale dei carichi
12. Apparecchi di sollevamento
13. Mezzi di trasporto
14. Rischi di incendio/esplosione
15. Rischi da manipolazione di sostanze
16. Esposizione ad agenti chimici
17. Esposizione ad agenti cancerogeni
18. Esposizione ad agenti biologici
19. Ventilazione e climatizzazione locali

# Classificazione dei rischi

- 20. Esposizione a rumore
- 21. Vibrazioni
- 22. Microclima
- 23. Radiazioni ionizzanti
- 24. Radiazioni non ionizzanti
- 25. Illuminazione
- 26. Carico lavoro fisico
- 27. Servizi igienici e spogliatoi
- 28. Videoterminali

# Classificazione dei rischi

- 29. Organizzazione del lavoro
- 30. Fattori psicologici
- 31. Fattori ergonomici
- 32. Condizioni di lavoro difficili



# Ruoli e responsabilità

**Abbiamo visto che ci sono dei rischi che minacciano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.**

- Quali sono i **soggetti** chiamati ad applicare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?
- Quali sono gli **obblighi** che la Legge impone a tali soggetti?

# Ruoli e responsabilità

- **Datore di lavoro:** colui che ha poteri decisionali e di spesa
- **Dirigente:** colui che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

- **Preposto:** Il preposto **sorveglia, sovrintende e controlla** le attività eseguite da uno o più lavoratori, considerato che non è a lui affidato il compito di adottare le necessarie misure di prevenzione, ma solo quello di far osservare quelle misure già disposte da altri, date le peculiari capacità tecniche e la limitata autonomia decisionale.

# Obblighi del Datore di lavoro

## Obblighi del datore di lavoro:

- delegabili
- non delegabili

## Gli obblighi non delegabili dal datore di lavoro sono:

1. La **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 noto come Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

2. La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

# Obblighi del datore di lavoro

## Alcuni obblighi del datore di lavoro ...

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- *consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, **copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento é consultato esclusivamente in azienda;***

# Obblighi di vigilanza

- Datori di lavoro e dirigenti sono tenuti a **vigilare** sull'adempimento degli obblighi attribuiti ai seguenti soggetti:
  - Preposti (art. 19)
  - Lavoratori (art. 20)
  - Progettisti (art. 22)
  - Fabbricanti e fornitori (art. 23)
  - Installatori (art. 24)
  - Medico Competente (art. 25)

# Ruoli e responsabilità

- La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri.
- Anche nel caso in cui non sia stato specificato in modo dettagliato, chi ha potere ha anche la responsabilità -> **Preposti e dirigenti DI FATTO.**
- Esempio: Un capo squadra è responsabile per la squadra, se il capo squadra non vigila che i lavoratori della sua squadra rispettino le norme di sicurezza commette un'omissione.

# Ruoli e responsabilità

- Nel sistema giuridico italiano la **responsabilità penale è personale**, quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni sanzionabili penalmente.
- E' bene sottolineare che le condotte possono essere attive/commissive oppure omissive e la maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile ad una **omissione**, cioè da condotta in relazione alla quale non si è fatto in toto ciò che le norme impongono o nel modo in cui lo impongono.
- Esempio: **LAVORATORE** che non ha segnalato in modo appropriato al datore di lavoro, al dirigente o al preposto di una condizione di pericolo.



# Obblighi dei lavoratori

## *Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) **osservare le disposizioni e le istruzioni** impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

# Obblighi dei lavoratori

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi ..., nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

# Obblighi dei lavoratori

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di **formazione e di addestramento** organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono **esporre apposita tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

# Obblighi dei lavoratori

## Esempio di TESSERA DI RICONOSCIMENTO

	<b>Cognome e nome del lavoratore</b> .....
	<b>data di nascita</b> .....
	<b>luogo di nascita</b> .....
	<b>data di assunzione</b> .....
<hr/>	
<b>Impresa</b> .....	
<b>Sede</b> .....	
<b>P.IVA</b> .....	
<b>Data di richiesta autorizzazione al subappalto</b> .....	

# Obblighi dei lavoratori

Comportamenti da osservare:

- Rispettare i divieti e gli avvertimenti evidenziati dalla segnaletica esposta.
- Mantenere il posto di lavoro sempre in ordine e pulito.
- Usare le attrezzature igienico-sanitarie e segnalare eventuali disfunzioni.
- Mantenere in ordine il pavimento dei luoghi di lavoro e di passaggio
- Non ostruire le vie di fuga e di emergenza
- Non impedire la libera apertura delle porte di emergenza
- Non imbrattare o rendere poco visibili i cartelli di segnalazione

# Cause di atteggiamenti errati

**ANCHE DOPO UNA INFORMAZIONE ADEGUATA SUI RISCHI LAVORATIVI LE RAGIONI DI ERRATI ATTEGGIAMENTI SONO DA ATTRIBUIRE A VARIE CAUSE:**

- SCARSA ATTENZIONE RISPETTO AI COMPITI DA SVOLGERE  
("HO COSE PIU' IMPORTANTI DI CUI OCCUPARMI)
- FATALISMO  
("GLI INFORTUNI ACCADONO E ACCADRANNO SEMPRE")
- TROPPIA CONFIDENZA  
("L'HO SEMPRE FATTO E NON E' MAI SUCCESSO NIENTE")
- INGIUSTIFICATO SPREZZO DEL PERICOLO  
("IN QUESTO MODO FINISCO PRIMA")
- MANCANZA D'INFORMAZIONE  
("NON SAPEVO CHE FOSSE PERICOLOSO")
- SCARSO SENSO DI RESPONSABILITA'  
("NON RIENTRA TRA I MIEI COMPITI")
- DIMENTICANZA  
("NON MI RICORDAVO CHE FOSSE PERICOLOSO")
- NONCURANZA  
("MA COME SI PUO' CON TANTE COSE CHE HO DA FARE")




# Ruoli e responsabilità

Oltre alle figure di cui abbiamo già parlato, nella maggioranza dei casi i soggetti incaricati di funzioni in ordine alla prevenzione e sicurezza sono i seguenti:

- R.S.P.P.
- A.S.P.P.
- Medico Competente (se presente)
- R.L.S. (se è stato designato o eletto) o R.L.S.T.
- Addetti lotta antincendio
- Addetti al primo soccorso
- Addetti all'evacuazione ed alla gestione delle emergenze

# Ruoli e responsabilità



# Ruoli e responsabilità

## **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)**

- In tutte le aziende, o unità produttive è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, il R.L.S. è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
- Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il R.L.S. è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (RSU).
- Qualora non si proceda alle elezioni ..., le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo.

# Ruoli e responsabilità

## **Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):**

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

# Ruoli e responsabilità

- g) riceve una formazione adeguata;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

# Ruoli e responsabilità

- **Servizio di Prevenzione e Protezione:**

**Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori**

- Ogni azienda deve obbligatoriamente avere un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) che sarà formalmente nominato dal datore di lavoro. A seconda della dimensione e dell'attività dell'azienda vi sono diverse possibilità per la scelta e la formazione delle figure del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Il D.d.L., a seconda della propria realtà lavorativa, può nominare:
  - se stesso (solo in alcuni casi);
  - una persona interna all'azienda;
  - una persona esterna (solo in alcuni casi).



# Medico Competente e sorveglianza sanitaria

Medico Competente (MC): Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Solo le aziende che hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria devono nominare un medico competente. Ad oggi è necessario nominare formalmente un medico competente e si ha l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi seguenti

# Medico Competente e sorveglianza sanitaria

## Rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria e la nomina del Medico Competente

- Esposizione ad agenti chimici
- Esposizione a rumore
- Esposizione ad amianto
- Movimentazione manuale dei carichi
- Esposizione a vibrazioni
- Uso di Videoterminali
- Esposizione ad agenti cancerogeni
- Esposizione ad agenti biologici
- Esposizione a radiazioni ionizzanti
- Lavoro notturno
- Esposizione ai campi elettromagnetici
- Esposizione a radiazioni ottiche artificiali

# Medico Competente e sorveglianza sanitaria

- La sorveglianza sanitaria è un complesso di atti medici mirati alla tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
- Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria, inoltre partecipa alla valutazione dei rischi.

# Medico Competente e sorveglianza sanitaria

- Nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria il lavoratore è sottoposto a visita medica dal medico competente all'assunzione, periodicamente e alla cessazione del rapporto di lavoro.
- Il giudizio di idoneità è un documento con il quale il medico competente attesta l'eventuale compatibilità tra la mansione svolta dal lavoratore e le sue condizioni fisiche.





# Grazie per l'attenzione

Ing. Andrea Govoni